REGOLAMENTO (CEE) N. 680/80 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1980

concernente la conclusione di accordi, in forma di scambi di lettere, che rettificano alcuni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito conformemente al protocollo n. 1 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che gli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia (1), tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2) e tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (3) sono stati firmati a Bruxelles rispettivamente il 5 ottobre 1973, il 14 maggio 1973 e il 22 luglio 1972;

considerando che taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito in conformità del protocollo n. 1 dei suddetti accordi di libero scambio debbono essere rettificati e che debbono essere approvati gli accordi in forma di scambi di lettere negoziati a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono qui di seguito approvati gli accordi, in forma di scambi di lettere, che rettificano taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito conformemente al protocollo n. 1 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

I testi degli accordi sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi vincolanti per la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUFFINI

(1) GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.
(2) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.
(3) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.